

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 309)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ROSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 AGOSTO 1972

Modificazione alla legge 28 luglio 1971, n. 558, recante disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 28 luglio 1971, n. 558, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 9 agosto 1971, è stato disciplinato l'orario dei negozi ed esercizi di vendita al dettaglio. La stessa legge, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ha delegato la Regione a determinare tale orario stabilendo i criteri cui la stessa determinazione deve uniformarsi.

Si fa presente, inoltre, che l'articolo 2 della su menzionata legge demanda, in casi eccezionali, al Comune e alla Regione la facoltà di concedere deroghe agli orari di apertura e di chiusura.

L'applicazione della legge ha destato una serie di perplessità e disagi in diverse zone limitatamente, soprattutto, ad alcune categorie di prodotti.

I disagi richiamati sono causati dalle disposizioni in ordine alla chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi, specialmente per gli operatori del commercio ambulante.

Va detto, ad esempio, che tra le categorie colpite si trovano quelle dei venditori ambulanti di frutta di mare e frutta secca. È proprio nei giorni domenicali e festivi che tali venditori esercitano la massima parte della propria attività, in quanto la domanda dei prodotti in parola si presenta in misura notevole proprio in quei giorni.

I summenzionati disagi, pertanto, sono rappresentati da un danno economico a volte rilevante nella sfera degli interessi dei venditori e da uno stato di insoddisfazione di numerosi consumatori di tali prodotti.

In considerazione di tanto e delle vive tensioni che si registrano sempre più nelle zone interessate, appare opportuno modificare la richiamata legge in maniera da consentire nei giorni domenicali e festivi la vendita dei prodotti tipici e di largo consumo per i quali negli altri giorni la domanda è pressochè assente.

Si propone, quindi, il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

In deroga a quanto disposto dalla lettera *a*) del secondo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, la vendita dei prodotti tipici e dei prodotti di cui è accertato il largo consumo può essere effettuata anche nei giorni di domenica e nelle feste infrasettimanali.

Le Giunte regionali predispongono l'elenco di tali prodotti, sentito il parere dei Comuni, delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e delle rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei commercianti, dei lavoratori addetti al commercio e dei venditori ambulanti.